

**CONDIZIONI GENERALI  
DI CONTRATTO**

Pubbligate sul Sito Ufficiale in data 23/04/2018  
di seguito: "CGC"

## Sommario

[Parti contrattuali] .....	3
• [Terminologia contrattuale].....	3
• [Disciplina Generale].....	5
(Autonomia delle Parti) .....	5
(Cessione del contratto) .....	6
(Clausola compromissoria) .....	6
(Clausola Risolutiva Espressa).....	7
(Completezza della pattuizione).....	7
(Comunicazioni).....	7
(Corrispettivo) .....	7
(Costi e spese del Contratto) .....	8
(Diritti di Terzi).....	8
(Diritti non previsti).....	8
(Divieto di sub-appalto).....	8
(Durata) .....	8
(Elezione di domicilio).....	9
(Fideiussione).....	9
(Foro convenzionale esclusivo) .....	9
(Immagine della Lnpa).....	9
(Immagine della Contraente).....	9
(Inadempimento) .....	9
(Inefficacia e/o Risoluzione di precedenti Accordi).....	10
(Invalidità e inefficacia parziali).....	10
(Legge e Giurisdizione) .....	10
(Lingua).....	10
(Marchi/Loghi della Lnpa) .....	10
(Modifiche) .....	10
(Oblighi di buona fede).....	10
(Polizza Assicurativa).....	10
(Presupposti Contrattuali) .....	11
(Privacy) .....	11
(Proprietà dei diritti immateriali).....	12
(Rapporti con stampa e media) .....	12
(Rapporti di lavoro dipendente).....	12
(Riservatezza).....	12
(Risoluzione del Contratto per impossibilità sopravvenuta per causa di forza maggiore della prestazione). .....	13
(Tolleranza nell'inadempimento).....	13
(Trattative future) .....	13
• [Allegato/1 alle CGC].....	14

### [Parti contrattuali]

1. La **Lega Nazionale Professionisti Serie A** (di seguito: **Lnpa**) è un'associazione privata di diritto italiano delle società sportive che hanno il titolo sportivo di Serie A; ha sede in Milano via Ippolito Rosellini 4 ed è legalmente rappresentata dal suo Presidente *pro tempore* o, comunque, da chi ne ha la legale rappresentanza al momento della sottoscrizione del Contratto; C.F. P.Iva/06637550960; PEC: [legaseriea@legalmail.it](mailto:legaseriea@legalmail.it); Posta elettronica ordinaria [direzione@legaseriea.it](mailto:direzione@legaseriea.it).
2. L'altra Contraente è individuata nelle Condizioni Speciali di Contratto (di seguito: **CSC**), con i seguenti dati: ragione sociale; sede legale; codice fiscale e/o partita IVA (o identificativo equipollente dello Stato estero in cui ha sede); indirizzi di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria; nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale del legale rappresentante e autocertificazione della sua carica sociale e della costanza dei poteri di firma.

- **[Terminologia contrattuale]**

(in generale):

3. Nel Contratto, nonché in tutti gli atti e la corrispondenza ad esso connessi, le parole scritte con la prima lettera maiuscola hanno convenzionalmente (indipendentemente dalle concordanze del genere e del numero grammaticali) il significato definito laddove nel testo contrattuale (prima o dopo che sia) sono analogamente scritte con lettera maiuscola e carattere grassetto e sottolineato, ovvero il significato definito nell'elencazione che segue.

(in ordine alfabetico):

4. **Accordo**: è ogni accordo modificativo del Contratto convenuto con le modalità di cui al paragrafo 64/CGC;
5. **Allegato/1**: è il modello della Fideiussione prevista ai paragrafi 18/CGC e 54/CGC;
6. **Associate** o **Società Associate**: qualsiasi società sportiva affiliata alla FIGC che partecipi al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalga delle prestazioni di calciatori professionisti;
7. **Calendario Ufficiale**: sono i calendari delle Competizioni pubblicati nel Sito Ufficiale;
8. **Codice Etico e Modello Organizzativo**: sono il Codice Etico ed il Modello Organizzativo, gestionale e di Controllo ai sensi del d.Lgs n.231/2001 e s.m.i. della LNPA di cui le Parti dichiarano di avere piena e particolareggiata conoscenza in quanto pubblicati sul Sito Ufficiale in modalità liberamente accessibile;

9. **Competizioni**: sono tutte quelle competizioni ufficiali che, in ciascuna Stagione Sportiva, sono organizzate dalla Lnpa;
10. **Comunicato Ufficiale**: sono i comunicati e le circolari che la Lnpa pubblica, all'occorrenza, sul Sito Ufficiale, sezione "Bacheca", sottosezione "Comunicati e Circolari";
11. **Comunicazione**: è la comunicazione contrattuale da effettuarsi secondo quanto previsto al paragrafo 44/CGC;
12. **Contratto**: è il contratto, comprensivo delle CGC, e delle CSC, nonché di ogni accessorio, Allegato ed Accordo, anche futuri alla sua stipula e fino al definitivo spirare dei suoi effetti;
13. **Corrispettivo**: è il prezzo convenuto secondo quanto previsto in generale nelle CGC e negli specifici paragrafi delle CSC;
14. **Domicilio**: è quello eletto a norma del paragrafo 53/CGC;
15. **Durata**: è quella indicata a norma del paragrafo 52/CGC e delle CSC;
16. **Evento**: è la singola Gara ufficiale di una Competizione la cui data e orario vengono fissati attraverso i Comunicati Ufficiali;
17. **Evento Amichevole**: sono le Gare che non rientrano nelle Competizioni ufficiali organizzate dalla Lnpa e che la Lnpa di volta in volta, se necessario ai fini del Contratto, comunicherà all'altra Parte;
18. **Fideiussione**: è la garanzia prestata, ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del codice civile italiano, da un primario Istituto Bancario nazionale o internazionale ma avente sede stabile in Italia, il quale dichiara di costituirsi incondizionatamente ed irrevocabilmente garante, in via solidale ed indivisibile con la Contraente "debitrice principale", a favore della Lnpa, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento da parte della Contraente di ciascuna e tutte le obbligazioni, dirette e/o indirette, proprie o solidali, garantite nelle CSC, il tutto fino alla concorrenza dell'importo massimo ivi indicato in analitica conformità alle condizioni contrattuali previste nel testo dell'Allegato/1;
19. **Gara**: è la parte dell'Evento che decorre dal fischio d'inizio della partita e termina con il fischio finale della stessa;
20. **Giornata o Turno**: è la singola giornata o turno di una delle Competizioni come previsti dal Calendario Ufficiale della relativa Stagione Sportiva;
21. **Giorni**: sono quelli dal Lunedì alla Domenica;
22. **Giorni Lavorativi**: sono quelli dal Lunedì al Venerdì che non siano dichiarati festivi secondo il calendario italiano;
23. **Organizzatore delle Competizioni**: è la Lnpa;

24. **Parti**: sono la LNPA e l'altra Contraente, o le altre parti Contraenti;
25. **Premiazione**: è la cerimonia istituzionale di consegna del trofeo al vincitore della Competizione;
26. **Recesso**: è la facoltà di cui all'articolo 1373 del codice civile che la Parte deve esercitare con Comunicazione da inviarsi all'altra Parte nei termini e nei modi previsti nelle CSC;
27. **Regolamenti Sportivi**: è il complesso degli statuti, dei regolamenti, delle direttive, delle circolari, e delle norme in generale, nonché i comunicati e/o le decisioni di qualunque natura emesse dagli enti sportivi nazionali (Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI, Federazione Italiana Giuoco Calcio FIGC, Lega Nazionale Professionisti Serie A Lnpa) e/o internazionali (Comité Olympique Internationale CIO, Fédération Internationale de Football Associations FIFA, Union Européenne Football Associations UEFA), che entrambe le Parti dichiarano di ben conoscere;
28. **Risoluzione Espresa**: è la clausola risolutiva espressa del Contratto come dettagliata nei paragrafi 40, 41 e 42/CGC;
29. **Sito Ufficiale**: è il sito internet della LNPA, indirizzo web <http://www.legaseriea.it>, nel quale la LNPA dà pubblicità delle Competizioni, del Calendario Ufficiale, dei propri Comunicati Ufficiali, dei documenti relativi all'attività da essa svolta ivi inclusi quelli relativi alle procedure competitive per i diritti audiovisivi, dei contenuti foto-video, delle statistiche relative alle Associate, ai rispettivi tesserati e agli Stadi;
30. **Stagione sportiva**: è il periodo di tempo determinato dai Regolamenti Sportivi competenti e che, oggi, intercorre tra il 1° luglio dell'anno solare e il 30 giugno dell'anno solare successivo;
31. **Terzo**: è ogni altro soggetto diverso dalle Parti.

- **[Disciplina Generale]**

*(in ordine alfabetico)*

- **(Autonomia delle Parti)**

32. Il Contratto non determina e non dà luogo ad alcuna associazione, joint venture o partnership o rapporti di dipendenza tra le Parti ed in nessun caso una delle Parti potrà essere ritenuta responsabile per le azioni, dichiarazioni o omissioni eseguite o effettuate dall'altra parte. Ciascuna Parte conserverà, pertanto, la propria identità di contraente autonomo e, fatto salvo quanto quivi espressamente previsto, si impegna a non stipulare contratti, accordi, concedere garanzie, fare dichiarazioni o costituire obbligazioni, espresse o implicite, per conto dell'altra Parte.

**(Cessione del contratto)**

33. È fatto assoluto divieto a ciascuna delle Parti di cedere, direttamente e/o indirettamente, a Terzi il Contratto; il divieto comprende anche la cessione parziale, ovvero il conferimento in società e/o in cointeressenza, ed ogni altra modalità utile e/o finalizzata ad aggirare il predetto divieto.

La violazione del patto di cui al presente paragrafo costituisce causa di immediata Risoluzione Espressa, fatto salvo quanto eventualmente e diversamente previsto nelle CSC.

**(Clausola compromissoria)**

34. Qualsiasi controversia relativa, o dipendente, o connessa o comunque inerente all'interpretazione, e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del Contratto, anche dopo la cessazione del rapporto stesso, e suscettibile di composizione in via arbitrale, dovrà essere risolta esclusivamente e inderogabilmente con giudizio arbitrale rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile attualmente vigenti e/o come saranno eventualmente modificati qualsiasi provvedimento successivo.
35. La sede dell'Arbitrato è Milano e la lingua dell'Arbitrato è quella italiana
36. L'Organo Arbitrale sarà costituito da un Collegio di tre membri nominati come segue: uno ciascuno dalle Parti sottoscritte e il terzo (con funzione di presidente) dai due arbitri già nominati d'accordo tra loro. Il Presidente del Tribunale nominerà sia il membro Arbitro della Parte eventualmente inerte, sia il membro Presidente in difetto dell'accordo sopra previsto. Le Parti potranno congiuntamente sostituire un Arbitro Unico al Collegio convenendo d'accordo tra loro le modalità di nomina.
37. Le Parti potranno convenire d'accordo tra loro le modalità di funzionamento dell'Organo Arbitrale il quale, in difetto, regolerà lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, fermo restando quanto qui già convenuto.
38. L'Organo Arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto e secondo le norme previste dagli artt. 806 e seguenti c.p.c., con espressa autorizzazione sin da ora a pronunciarsi secondo equità, nonché a provvedere direttamente alla liquidazione delle spese e del loro onorario nell'ambito delle Tabelle, dei Parametri e/o dei Tariffari vigenti; la liquidazione si avrà per accettata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 814 c.p.c., qualora una delle Parti non provveda a comunicare all'Organo Arbitrale, entro 10 Giorni dalla comunicazione del lodo (e/o del separato provvedimento di liquidazione delle spese), la propria non accettazione della liquidazione e la richiesta di emissione dell'ordinanza di cui alla seconda parte del 2° comma dell'art. 814 c.p.c..
39. L'Organo Arbitrale dovrà, infine, disporre il carico dei costi del giudizio arbitrale, e decidere anche in merito alla entità ed all'accollo delle spese per l'assistenza legale sostenute dalle Parti.

#### **(Clausola Risolutiva Espresa)**

40. Le Parti convengono che la presente clausola risolutiva espressa del Contratto costituisce la sanzione prevista per l'eventuale inadempimento agli obblighi con esso assunti; essa è regolata secondo quanto disposto dall'articolo 1456 del codice civile e secondo quanto eventualmente previsto in deroga nelle CSC.
41. Determina la risoluzione automatica del Contratto ex articolo 1456 del codice civile l'inadempimento anche di una sola delle obbligazioni previste con tale rilevanza nelle CGC e/o nelle CSC, nonché la messa in liquidazione della Contraente e/o la sua richiesta di ammissione ad una qualsiasi procedura prevista dall'ordinamento nazionale di suo riferimento analoga alle procedure concorsuali previste nel R.D. 16/3/1942 n. 267 (Legge Fallimentare) e sue successive modifiche.
42. La risoluzione del Contratto: (i) conseguirà automaticamente con la semplice Comunicazione della Parte adempiente a quella inadempiente, senza alcuna necessità di preventiva contestazione e/o messa in mora e senza alcuna necessità di accertamento giudiziale; (ii) essa sarà efficace dal momento del verificarsi dell'evento risolutivo; (iii) sarà intesa come avvenuta per fatto e colpa della Parte che ne ha dato causa; (iv) comporterà comunque – e fermo restando ogni ulteriore rimedio di legge in tema di inadempimento – il risarcimento di tutti i danni patiti dalla Parte non inadempiente per effetto dell'intervenuta risoluzione, e comunque quelli eventualmente maggiori rispetto alle Penali e/o agli interessi moratori se previsti.

#### **(Completezza della pattuizione)**

43. Il Contratto è stato oggetto di analitica e specifica trattativa e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle Parti.

#### **(Comunicazioni)**

44. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto avrà piena efficacia ed effetto solo se eseguita a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi indicati per la LNPA al paragrafo 1/CGC e nelle CSC per la Contraente.

Per la corrispondenza non avente specifica rilevanza legale le Parti potranno utilizzare anche gli indirizzi di posta ordinaria indicati rispettivamente per la LNPA al paragrafo 1/CGC e nelle CSC per la Contraente.

#### **(Corrispettivo)**

45. Il corrispettivo indicato nelle CSC è, salvo che ivi non sia espressamente e diversamente convenuto, sempre al netto dell'IVA di legge se in quanto dovuta.
46. I pagamenti in favore della Lnpa, per avere effetto liberatorio, devono essere eseguiti salvo diverso successivo Accordo, solo ed esclusivamente mediante bonifico bancario:

- a) sul conto corrente n.100000010221 intestato alla Lega Nazionale Professionisti Serie A presso Intesa Sanpaolo Private Banking di Milano, alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT49 B 03239 01600 100000010221 – BIC BCITITM3, e congiuntamente
  - b) con la valuta al beneficiario pari alla scadenza del termine previsto per il pagamento del Corrispettivo o della rata relativa.
47. **(Decadenza del beneficio del termine)** Nel caso in cui per il pagamento del Corrispettivo sia prevista una rateizzazione, l'inadempimento anche parziale di quanto stabilito nelle CSC, ove s'intende per inadempimento anche il ritardato pagamento di una sola rata oltre i termini ivi previsti, la Lnpa, a suo insindacabile giudizio, potrà invocare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile.

**(Costi e spese del Contratto)**

48. Ciascuna Parte terrà a proprio carico i costi e le spese di ogni genere incorsi in relazione alla negoziazione e conclusione del Contratto, inclusi gli oneri necessari per la propria assistenza professionale per la sua redazione.

**(Diritti di Terzi)**

49. Nessuna previsione del Contratto intende conferire, né può mai conferire, ad alcuna persona che non sia una delle Parti o i relativi cessionari ed aventi causa, alcun diritto o pretesa in relazione al Contratto stesso, né sollevare o dispensare alcun Terzo da qualsiasi obbligo nei confronti di qualsiasi delle Parti, né conferire ad alcun Terzo qualsiasi diritto di surrogazione o di azione nei confronti di alcuna delle Parti.

**(Diritti non previsti)**

50. Alle Parti non spettano altri diritti oltre quelli espressamente previsti nel Contratto.

**(Divieto di sub-appalto)**

51. Laddove l'oggetto del Contratto sia un appalto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1655 e seguenti del codice civile, ed in particolare dell'articolo 1677 del codice civile, la Contraente accetta, in ragione dell'esclusivo rapporto fiduciario corrente con la Lnpa, che l'appalto è ad essa commesso con espresso ed assoluto divieto e/o possibilità di sub-appalto, anche parziale, ed anche se attuato in qualsiasi forma indiretta ivi compresa la cessione, anche parziale ed anche temporanea, a Terzi della Contraente, ed ogni altra modalità utile e/o finalizzata ad aggirare il predetto divieto.

La violazione del patto di cui al presente paragrafo costituisce causa di immediata Risoluzione Espressa.

**(Durata)**

52. La Durata stabilita nelle CSC non è prorogabile né rinnovabile se non per Accordo per cui, alla scadenza il Contratto sarà definitivamente ed



automaticamente risolto e privo di ogni ulteriore efficacia, senza alcuna necessità di preventiva disdetta e/o qualsivoglia comunicazione.

**(Elezione di domicilio)**

53. Ai fini del Contratto le Parti eleggono domicilio rispettivamente agli indirizzi indicati per la LNPA al paragrafo 1/CGC e nelle CSC per la Contraente. Quallsivoglia modifica al Domicilio sarà inefficace per l'altra Parte se non previa Comunicazione. Il Domicilio non può essere trasferito fuori della Repubblica Italiana.

**(Fideiussione)**

54. Ove nelle CSC sia previsto l'obbligo della Contraente di stipulare la Fideiussione di cui al paragrafo 18/CGC che precede, essa dovrà essere conforme al modello riportato nell'Allegato/1. Il mancato adempimento dell'obbligo determina la Risoluzione Espressa per colpa della Contraente.

**(Foro convenzionale esclusivo)**

55. Ogni eventuale controversia che non possa essere deferita alla determinazione di arbitri ai sensi della Clausola Compromissoria, è di competenza esclusiva del Foro di Milano. Detta competenza esclusiva resta ferma ed impregiudicata anche per le ipotesi di connessione, e/o continenza di cause, ed anche successivamente alla cessazione degli effetti del Contratto.

**(Immagine della Lnpa)**

56. La Contraente si impegna a non compiere o autorizzare, e a far sì che nessuno dei suoi dirigenti, dipendenti o persone che agiscono in suo nome compiano o autorizzino, atti che possano essere pregiudizievoli dell'immagine della Lnpa.

La violazione del patto di cui al presente paragrafo costituisce causa di immediata Risoluzione Espressa per colpa della Contraente.

**(Immagine della Contraente)**

57. Lnpa si impegna a non compiere o autorizzare, e a far sì che nessuno dei suoi dirigenti, dipendenti o persone che agiscono in suo nome compiano o autorizzino, atti che possano essere pregiudizievoli dell'immagine della Contraente. Lnpa non risponde, né in via diretta né in solido, dei fatti commessi da Terzi e/o dalle sue Associate.

**(Inadempimento)**

58. Ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 e dell'articolo 1455 del codice civile in caso di inadempimento dell'altra Parte allorché la Parte inadempiente non abbia posto rimedio all'inadempimento entro e non oltre 15 (quindici) Giorni dalla Comunicazione di una formale diffida. Resta salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento.

**(Inefficacia e/o Risoluzione di precedenti Accordi)**

59. Il Contratto, che è stato oggetto di analitica e specifica trattativa e che costituisce la manifestazione integrale della intese raggiunte dalle Parti, annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le stesse e rende inefficaci tutte le precedenti bozze, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle Parti.

**(Invalidità e inefficacia parziali)**

60. Qualora qualsiasi clausola o parte di clausola del Contratto fosse nulla, annullabile o inefficace, tutte le altre disposizioni rimarranno valide e vincolanti. È comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede la sostituzione dell'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che realizzi, quanto più possibile, gli stessi risultati economico-giuridici e il comune intento delle Parti.

**(Legge e Giurisdizione)**

61. Il Contratto è, quanto alla sua stipulazione, alla sua esecuzione ed alla sua risoluzione, espressamente sottomesso esclusivamente alla Legge e alla Giurisdizione della Repubblica Italiana.

**(Lingua)**

62. Il Contratto è redatto in lingua italiana. Nel caso in cui sia allegata una traduzione in lingua straniera essa è da ritenersi di pura cortesia; in ogni caso per l'eventuale divergenza di significati ha valore esclusivo la versione in lingua italiana.

**(Marchi/Loghi della Lnpa)**

63. È fatto divieto alla Contraente di far uso di marchi e loghi della Lnpa, al di fuori dei casi eventualmente ed espressamente previsti dalle CSC. La violazione del patto di cui al presente paragrafo costituisce causa di immediata Risoluzione Espressa per colpa della Contraente.

**(Modifiche)**

64. Il Contratto può essere modificato solo per Accordo tra le Parti che dovrà rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di assoluta inefficacia della modifica.

**(Obblighi di buona fede)**

65. Le Parti si impegnano a comportarsi, nell'esecuzione del Contratto, secondo principi di correttezza, di buona fede e di leale collaborazione.

**(Polizza Assicurativa)**

66. Ove nelle CSC sia previsto l'obbligo della Contraente di stipulare una polizza assicurativa, essa dovrà essere mantenuta valida alle stesse condizioni per tutta la Durata. Il mancato adempimento dell'obbligo assicurativo determina la Risoluzione Espressa per colpa della Contraente.
67. La Polizza dovrà comunque essere preventivamente approvata dalla

Lnpa per il tramite del proprio consulente assicurativo.

**(Presupposti Contrattuali)**

68. Sono, in generale, i fatti, gli atti e le circostanze indicati nelle CSC e nelle CGC, e che sono assunte dalle Parti per la formazione del consenso contrattuale. Detti fatti, atti e circostanze sono noti alle Parti che dichiarano di averli opportunamente ed approfonditamente esaminati, valutati ed accettati ai fini della loro determinazione a prestare il consenso al Contratto, costituendo ognuna delle singole dichiarazioni un preciso obbligo assunto in forza del Contratto.
69. Oltre a quanto previsto nelle CSC, sono in ogni caso Presupposti Contrattuali:
70. il fatto che la Lnpa è un'associazione privata non riconosciuta di società sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (**Figc**);
71. il fatto che la Lnpa è l'unico Organizzatore delle Competizioni, e quindi titolare in esclusiva di ogni e qualsiasi diritto ed obbligo relativo alla loro organizzazione ed al loro sfruttamento commerciale nei limiti di quanto convenuto nelle CSC;
72. il fatto che l'esecuzione del Contratto è sottoposta anche ai Regolamenti Sportivi che la Contraente dichiara di conoscere, nonché alle decisioni, di qualunque natura, che potranno essere imposte dagli enti sportivi elencati al paragrafo 27/CGC che precede;
73. il fatto che nessuna delle Parti riveste la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. 6/9/05 n. 206 ("Codice del Consumo") la quale - pertanto - non può applicarsi al Contratto;
74. il fatto che il Contratto è il frutto delle trattative tra le Parti ed è stato redatto ed approvato dopo aver discusso, esaminato e contrattato ogni singola clausola.

**(Privacy)**

75. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si obbligano ad osservare la normativa sulla privacy di cui al D.Lgs 196/03 e, pertanto, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati personali solo ed esclusivamente per adempimenti strettamente connessi al Contratto. Le Parti si obbligano a non utilizzare per scopi diversi dal Contratto ogni informazione reciprocamente o comunque acquisita nel corso e a causa dell'esecuzione del Contratto, obbligandosi altresì a non comunicare a Terzi tali informazioni e a non consentire che esse ne facciano uso o ne prendano conoscenza. Le Parti adotteranno ogni più opportuna misura ad assicurare l'osservanza delle obbligazioni, previste nel presente paragrafo, da parte dei propri dipendenti e di ogni soggetto del cui operato si avvarranno per l'esecuzione del Contratto. La Contraente dichiara e prende atto che tutti i dati e gli archivi elettronici sono di esclusiva proprietà di Lnpa, e si obbliga a mantenere la massima riservatezza su di essi; la Contraente si impegna, nel caso in cui Lnpa le richiedesse di raccogliere i dati, a non utilizzarli per fini

diversi dall'adempimento alle obbligazioni assunte dalla stessa con il Contratto, nonché a trasferirli prontamente alla Lnpa non appena espletato il servizio oggetto del Contratto.

**(Proprietà dei diritti immateriali)**

76. Le Parti riconoscono reciprocamente che il Contratto non trasferisce diritti di proprietà intellettuale, software, licenze o qualunque altro diritto, reso disponibile ai fini dell'esecuzione del Contratto, fatto salvo quanto eventualmente ed espressamente previsto nelle CSC.

**(Rapporti con stampa e media)**

77. La Contraente dichiara di essere perfettamente e pienamente consapevole della rilevanza mediatica della Lnpa, delle attività ad esse riconnesse e dei soggetti ad essa legati per rapporti istituzionali e/o contrattuali, e per l'effetto si obbliga, nei rapporti che dovessero intercorrere con stampa, radio o televisione o altri media (incluso Internet e anche con riferimento a "pagine" o "blog" personali o all'interno di social network), a non rilasciare, né direttamente né indirettamente, interviste e/o dichiarazioni lesive dell'onorabilità della Lnpa e/o dei suoi dirigenti e collaboratori e/o delle Società Associate e/o loro tesserati; il divieto è tassativo anche per la divulgazione di notizie, anche se non lesive di chicchessia, concernenti il contenuto e/o l'esecuzione del Contratto e comunque di qualsivoglia informazione che dovesse essere a qualsiasi titolo acquisita per effetto della stipula, dell'esecuzione e della risoluzione del Contratto.

La violazione del patto di cui al presente paragrafo costituisce causa di immediata Risoluzione Espressa.

**(Rapporti di lavoro dipendente)**

78. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, sono obbligate a osservare la normativa vigente in tema di rapporti di lavoro dipendente, ivi compresi gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a loro carico tutti gli oneri relativi, nonché ad applicare, ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

**(Riservatezza)**

79. Ogni e qualsiasi dato, notizia, documento o informazione relativi al Contratto sono strettamente riservati e confidenziali, fatti salvi gli obblighi di legge e regolamentari, e non potranno essere oggetto di comunicazione a Terzi senza il preventivo assenso scritto delle Parti che dovranno, inoltre, concordare ogni e qualsiasi comunicato scritto alla stampa o a Terzi in relazione alle operazioni previste dal Contratto. Si

precisa che le Associate alla Lnpa non sono considerate Terzi ai fini di questa clausola. L'obbligo di riservatezza resta fermo ed impregiudicato anche successivamente alla cessazione degli effetti del Contratto per qualsiasi causa sopravvenuta. Rimane ferma comunque la facoltà delle Parti di utilizzare il Contratto ed i suoi Allegati a tutela dei rispettivi diritti in sede giudiziale o stragiudiziale.

La violazione del patto di cui al presente paragrafo costituisce causa di immediata Risoluzione Espressa.

**(Risoluzione del Contratto per impossibilità sopravvenuta per causa di forza maggiore della prestazione).**

80. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del Contratto a carico di una delle Parti sopravvenga per una causa di forza maggiore l'impossibilità totale di rendere la prestazione, questa ne dovrà dare tempestiva Comunicazione all'altra Parte ed il Contratto sarà risolto e privo di effetti a decorrere dal dì della spedizione Comunicazione.
81. Ai fini di quanto precede costituiscono causa di forza maggiore solo ed esclusivamente le seguenti circostanze: (i) catastrofi naturali, (ii) guerre o tumulti o sommosse, (iii) epidemie, (iv) atti di embargo o divieti delle autorità nazionali (v) situazioni che obiettivamente pongano in serio pericolo l'incolumità della comitiva italiana. Dette cause di forza maggiore devono comunque essere concrete ed avere il concorso dei seguenti tre requisiti: (a) devono essere imprevedibili al momento della stipula del Contratto, (b) non devono essere dovute a colpa della Parte che le invoca, e (c) devono impedire oggettivamente l'esecuzione della prestazione senza che sia possibile opporvi alcun rimedio.

**(Tolleranza nell'inadempimento)**

82. L'eventuale tolleranza di una Parte ai comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto, non costituisce deroga né rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.

**(Trattative future)**

83. Le Parti si danno atto che quanto convenuto e reciprocamente concesso nel Contratto, ivi compresa la quantificazione del Corrispettivo, non costituisce fatto presupposto per qualsivoglia trattativa futura avente ad oggetto l'appalto di qualsivoglia diritto dalla Lnpa alla Contraente.

-----

- [Allegato/1 alle CGC]

Spett. le  
Lega Nazionale Professionisti Serie A  
Via Ippolito Rosellini n 4  
20124 MILANO

[\*Luogo], [\*data]

Egregi Signori,

### **Premesso che**

- a) [\*nome/cognome o denominazione], [\*Codice Fiscale o equipollente dato estero - inserire numero], [\*residenza anagrafica o sede legale - inserire indirizzo completo], in persona del legale rappresentante pro tempore [\*nome, cognome, data e luogo di nascita e carica ricoperta] (di seguito: **Debitore Principale**) ci ha informato di avere stipulato con la Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito **Creditore Garantito** o **Beneficiario**) un contratto di [\*descrizione del Contratto] in data [\*data del Contratto] (di seguito il **Contratto**), che la sottoscritta ha ricevuto in copia e che dichiara di conoscere, in base al quale il Debitore Principale si è impegnato a [\*inserire descrizione delle obbligazioni contrattuali garantite dalla Fideiussione] (di seguito: **Obbligazioni Garantite**);
- b) Voi avete richiesto al Debitore Principale di procurare il rilascio a Vostro favore di una garanzia bancaria autonoma, sino a concorrenza dell'importo massimo di Euro [\*importo in cifre] [\*importo in lettere]), escutibile a prima richiesta e con le deroghe e le eccezioni di cui al testo che segue sino al termine ultimo di [\*inserire il periodo temporale in base alla durata del Contratto] dalla data di emissione, a garanzia del corretto e puntuale adempimento da parte del Debitore Principale degli obblighi su di esso gravanti in dipendenza del Contratto (di seguito la **Garanzia**).

### **Tutto ciò premesso**

e confermato a valere quale parte integrante e sostanziale della presente Garanzia, la sottoscritta [\*inserire dati della banca o altro soggetto garante] (di seguito **Garante**) con sede in [\*inserire indirizzo completo], iscritta nel Registro delle Imprese di [\*inserire città] al numero [\*inserire numero], rappresentata da [\*inserire nome, cognome, data e luogo di nascita] nella sua qualità di [\*inserire qualifica] munito dei necessari poteri:

### **DICHIARA**

#### **assumendosene ogni obbligo conseguente**

- 1) di avere sede legale in Italia, in [\*inserire indirizzo completo] (di seguito: **Domicilio**);

2) di costituirsi incondizionatamente ed irrevocabilmente garante, in via solidale ed indivisibile con il Debitore Principale, a favore del Beneficiario a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento da parte del Debitore Principale, di ciascuna e tutte le Obbligazioni Garantite, il tutto fino alla concorrenza dell'importo massimo omnicomprendivo di Euro [\*inserire importo in cifre] [\*inserire importo in lettere] (di seguito: **Importo Massimo Garantito**);

3) di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del Debitore Principale quale debitore garantito di cui all'art. 1944, 2° comma, c.c. e obbligarsi a versare al Beneficiario, ogni eccezione rimossa, qualsiasi importo che - entro i limiti del predetto Importo Massimo Garantito - il medesimo dichiara come a sé dovuto dal Debitore Principale in dipendenza delle Obbligazioni Garantite entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi dalla ricezione, presso il Domicilio, di semplice richiesta scritta trasmessa dal Beneficiario mediante Raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata o altro mezzo equipollente, attestante che (i) il Debitore Principale non ha dato puntuale esecuzione alle Obbligazioni Garantite, (ii) l'importo richiesto rappresenta la somma dovuta dal Debitore Principale al Beneficiario in dipendenza delle Obbligazioni Garantite, e, (iii) il predetto importo non è stato corrisposto al Beneficiario né dal Debitore Principale, né da terzi per conto della stessa, direttamente o indirettamente. In caso di ritardo nel pagamento, il Garante sarà tenuto a corrispondere a favore del Beneficiario interessi di mora pari al Tasso Rendimento Politiche Comunitarie della Banca Europea maggiorato di 3 (tre) punti percentuali per anno;

4) di rinunciare ad opporre al Beneficiario qualsiasi eccezione in relazione al proprio obbligo di eseguire il pagamento di quanto richiesto dal Beneficiario in conformità ai termini della Garanzia e sarà tenuto ad eseguire detto pagamento anche in caso di contestazione o di azioni o domande giudiziali di qualunque tipo o natura promosse dal Debitore Principale o da terzi; il pagamento di quanto previsto dalla presente garanzia sarà dovuto anche qualora l'adempimento da parte del Debitore Principale delle Obbligazioni Garantite in base al Contratto dovesse divenire impossibile o eccessivamente oneroso, o fosse soggetto a proroga, per qualsiasi motivo, anche se indipendente dalla volontà del Debitore Principale ed anche se imputabile all'emanazione di provvedimenti o misure di carattere generale o meno, da parte di qualsiasi organo legislativo, amministrativo o giudiziario, italiano o straniero, anche se detti provvedimenti comportino novazione oggettiva o soggettiva di alcuna delle Obbligazioni Garantite;

5) di rinunciare a qualsiasi diritto o eccezione che possa nascere a suo favore dalle disposizioni degli articoli 1239, 1939, 1945 e 1955 c.c., che si intendono pertanto espressamente derogati, sollevando il Beneficiario da ogni responsabilità al riguardo;

6) che la Garanzia potrà essere escussa in più *tranches* nei limiti dell'Importo Massimo Garantito che si intenderà in tal caso automaticamente e progressivamente ridotto in misura corrispondente agli importi di volta in volta oggetto di escussione;

7) che l'eventuale decadenza del Debitore Principale dal beneficio del termine in relazione alle Obbligazioni Garantite si estenderà automaticamente agli obblighi del Garante in dipendenza della Garanzia;

8) che il pagamento di quanto dovuto in virtù della Garanzia sarà effettuato dal Garante sul conto corrente numero IBAN IT 49 B 03239 01600 10000 0010 221 – SWIFT BCITITB1, intrattenuto dal Beneficiario presso la Banca Intesa Sanpaolo Spa Private Banking, sede di Milano, via Gaetano Negri, 8 ovvero sul diverso conto che il Beneficiario provvederà ad indicare al Garante, nel Domicilio, con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di preavviso;

9) che la garanzia rimarrà valida ed efficace dalla data di emissione fino al pagamento da parte del Debitore Principale del Corrispettivo e di ogni altro obbligo assunto con il Contratto e/o da esso comunque – direttamente e/o indirettamente - dipendenti e/o conseguenti, ed in ogni caso fino a 12 (dodici) mesi dopo la scadenza definita del Contratto ovvero, se successiva, dopo la scadenza dell'ultima obbligazione di Corrispettivo (di seguito: **Termine di Scadenza**); decorso il Termine di Scadenza senza che alcuna richiesta di pagamento sia stata presentata da parte del Beneficiario in conformità al paragrafo 2 che precede, la Garanzia dovrà intendersi automaticamente scaduta e privata di ogni validità ed efficacia, ed il Beneficiario sarà obbligato ad inviare al Garante nel Domicilio una formale lettera di liberazione dagli impegni assunti in base alla Garanzia; il Garante dispensa il Beneficiario dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. intendendo rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se il Beneficiario non abbia proposto le sue istanze contro il Debitore Principale entro i termini ivi indicati ovvero non le abbia continuate;

10) di obbligarsi a rimborsare al Beneficiario qualsiasi somma versata a quest'ultimo dal Debitore Principale in relazione alle Obbligazioni Garantite che dovesse essere restituita, a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del relativo versamento, o per qualsiasi altro motivo; in tal caso, a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo 9 che precede, la Garanzia riprenderà automaticamente efficacia e il Beneficiario avrà il diritto di ottenere dal Garante il pagamento degli importi di cui sopra; tale richiesta dovrà essere trasmessa dal Beneficiario al Garante per iscritto - a pena di decadenza - entro e non oltre 60 (sessanta) giorni a far tempo dalla data della notifica o comunicazione al Beneficiario dell'annullamento, inefficacia o revoca dei predetti versamenti;



11) che i termini e le condizioni degli obblighi di garanzia assunti dal sottoscritto Garante sono determinati autonomamente ed esclusivamente dalla Garanzia, indipendentemente da e con prevalenza rispetto a qualsivoglia diversa pattuizione convenuta tra il Debitore Principale e il Beneficiario e confliggente con il contenuto della medesima Garanzia;

12) che la Garanzia avrà pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia personale o reale già esistente o che fosse in seguito da chiunque prestata a favore del Beneficiario nell'interesse del Debitore Principale;

13) che qualora il credito venga trasferito ad un terzo (di seguito: **Cessionario**), il Beneficiario potrà richiedere, contestualmente alla suddetta cessione, il trasferimento della Garanzia, e ciò mediante l'invio di comunicazione scritta del Beneficiario e del Cessionario indirizzata alla Garante e al Debitore Principale ;

14) che ogni comunicazione relativa alla Garanzia, o comunque da essa dipendente o ad essa connessa anche indirettamente, dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere indirizzata, se si tratta del Garante, presso gli uffici di [\**inserire indirizzo completo*], all'attenzione di [\**inserire nome, cognome e carica societaria*]; se si tratta del Beneficiario, presso Lega Nazionale Professionisti Serie A Via Ippolito Rosellini, 4 20124 Milano all'attenzione del Direttore Generale;

15) che le spese e gli oneri, anche di natura fiscale, relativi alla Garanzia saranno ad esclusivo carico del Garante;

16) che la Garanzia è retta esclusivamente dal diritto italiano, e che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, e/o validità, e/o esecuzione della presente fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

[\* *sottoscrizione della Garante*]

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. c.c. e per quanto comunque occorra, il Garante dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: Art.2 garanzia solidale ed indivisibile; estensione degli obblighi fideiussori a successori ed aventi causa; Art.3 rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Debitore Principale; garanzia a prima richiesta; termini di pagamento ed interessi di mora; Art.5 deroga agli artt. 1239, 1939, 1955 c.c.; Art.9 dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c.; Art.10 reviviscenza della Garanzia a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti del Debitore Principale; Art.15 spese; Art.16 legge applicabile e foro competente.

[\* *sottoscrizione della Garante*]